



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Ennio COLASANTI	Presidente
Luisa D'EVOLI	Consigliere
Alessandro BENIGNI	Referendario
Francesco BELSANTI	Referendario (relatore)
Claudio GUERRINI	Referendario

nell' adunanza dell'11 giugno 2013 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

- vista la lett. prot. n. 44 del 17 maggio 2013, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata dal Comune di La Spezia, ai sensi dell'art. 78 L. 5 giugno 2003, n. 131;
- vista l'ordinanza presidenziale n.45/2013, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;
- udito il magistrato relatore dott. Francesco Belsanti;

FATTO

Con istanza n. 40794 del 10 maggio 2013, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 44 del 17 maggio 2013 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 20 maggio 2013 con il n. 0002222 -20.05.2013 - SC _ LIG -

T85 – A, il Sindaco del Comune di La Spezia chiede alla Sezione di controllo un parere in merito alla corretta interpretazione ed applicazione: **a)** dell'art.1 commi, 725 e 726 legge 27 dicembre 2006 n.- 296, come modificata dall'art. 61, comma 12 del d.l. n.112/2008, convertito con legge n. 133 del 2008, che individua limiti di spesa ai compensi attribuiti agli amministratori di società partecipate da enti pubblici; **b)** dell'art. 6, comma 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, che dispone la riduzione dei compensi degli amministratori di società totalmente partecipate da enti pubblici; **c)** dell'art.4, comma 5 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, che individua i criteri per la composizione degli organi collegiali delle società partecipate da enti pubblici.

Nello specifico il Sindaco, con tre differenti quesiti, chiede se le norme in esame trovino applicazione anche agli amministratori delle società di terzo livello partecipate per una quota pari al 99,80 per cento da società di secondo livello totalmente pubbliche.

DIRITTO

1. Sull'ammissibilità della richiesta di parere

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7⁸ legge 5.06.2003 n. 131.

Valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa anche con riguardo al profilo oggettivo in quanto i quesiti posti all'esame del Collegio sono riconducibili alla materia della contabilità pubblica poiché attengono la corretta applicazione della normativa relativa al contenimento ed alla riduzione alla spesa

pubblica in settore particolarmente rilevante rappresentato dalle società a partecipazione pubblica.

2. La questione di merito e la soluzione del Collegio.

I quesiti formulati dal comune di La Spezia con la richiesta di parere in esame, riguardano l'esatto ambito applicativo di norme tese a contenere e ridurre le spese sostenute dalle società pubbliche partecipate o controllate, direttamente o indirettamente, da amministrazioni pubbliche. Sono norme aventi finalità moralizzatrice nell'utilizzo dello strumento societario al fine di contenerne eccessi e sprechi. Senza che rilevi, per le fattispecie normative in esame, l'oggetto dell'attività svolta dalle partecipate/controlate, sicché deve ritenersi che le disposizioni menzionate siano applicabili a tutte le società partecipate/controlate dagli enti locali indipendentemente dall'oggetto sociale perseguito.

In riferimento al primo quesito ritiene questo Collegio che i limiti di spesa indicati nei commi 725 e 726 dell'art.1 della legge n.296/2006 trovino applicazione anche nei confronti delle società controllate cd. di terzo livello e che pertanto il compenso lordo annuale attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle predette società non può essere superiore all'ammontare determinato secondo i parametri indicati nelle norme in esame.

Difatti l'ultimo periodo del comma 725 citato estende, *sic et simpliciter*, l'applicazione delle disposizioni ivi indicate (destinate alle società a totale partecipazione pubblica) anche alle società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile dalle società indicate nel primo periodo del suddetto comma (ossia le società a totale partecipazione pubblica). Nel caso in esame si realizza la fattispecie di controllo individuata dall'art. 2359 c.c. al comma 1 per cui *"sono considerate società controllate le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria"*. Né tale conclusione è inficiata dalla circostanza che il controllo venga esercitato mediante una sorta di catena societaria

(controllo indiretto) considerando che nel caso di specie la partecipazione pubblica sul sistema societario è pressoché totale. Difatti gli enti pubblici hanno una partecipazione pari al 100% sulle società di primo e secondo livello e detengono, in modo indiretto, una partecipazione pari al 98,80% sulla società di terzo livello.

Venendo al secondo quesito questo Collegio ritiene poi applicabile alle società di terzo livello in esame, partecipate al 99,80% da enti pubblici, la norma di cui al comma 6, dell'art.6, del d.l. n.78/2010, convertito in legge n.122/2010 in base a cui nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore della norma in esame.

Pertanto non si condivide l'assunto sostenuto dal Comune nella richiesta di parere per cui la norma in esame non si applichi alle società di terzo livello il cui capitale pubblico non raggiunga il 100%, in quanto la presenza di tali capitali non permette di integrare la fattispecie prevista dalla norma in esame anche qualora la quota azionaria privata sia simbolica, come nel caso di specie (0,20%).

La riduzione dei compensi di cui al comma 6 dell'art.6 del d.l. 78/2010 sembra potersi applicare alle società di terzo livello in esame in quanto, sebbene la partecipazione in queste da parte degli enti locali non sia totalitaria, è pur vero che la partecipazione del socio privato è, come riconosciuto dallo stesso Comune, simbolica. Escludere dall'ambito d'applicazione della norma in esame le società partecipate da privati in misura simbolica (partecipazione "polvere") consentirebbe una facile elusione dei limiti di spesa ivi indicati vanificando l'intento del legislatore di moralizzare il settore delle società pubbliche mediante significative riduzioni di spesa. In circostanze come quella all'esame di questo Collegio la partecipazione

pubblica è di fatto totalitaria e non può essere vanificata da partecipazioni private simboliche.

Per le stesse considerazioni il Collegio ritiene che sia applicabile alle società di terzo livello, oggetto del presente parere, la norma di cui al comma 5, art.4, d.l. n.95/2012.

Conclusivamente questo Collegio afferma che le disposizioni normative di cui all'art.1, commi 725 e 726, della legge n.296/2006, all'art.6, comma 6, del d.l. n.78/2010 ed all'art.4, comma 5, d.l. n.95/2012 sono applicabili alle società di terzo livello partecipate in modo pressoché totalitario (99,80%) da enti locali.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di La Spezia.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di La Spezia.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2013.

Il Magistrato estensore
Francesco Belsanti

Il Presidente
Ennio Colasanti



Depositata il 17/06/2013

Il Direttore della Segreteria
(Dott. Michele Bartolotta)